

Milano, 6 ottobre 2021

Accordo relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione
delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

La Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica,

le Organizzazioni sindacali e R.S.U.,

FP CGIL

CSA

CISL FP

RSU

UIL FPL

VISTE:

- La preintesa relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), sottoscritta in data 14.7.2021
- Il verbale 22.09.2021 ad oggetto -Approfondimento dell'incentivo Funzioni Tecniche e alla necessità di modifica della Tabella 3 "decurtazione quota incentivo" Preintesa 14.07.2021 relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), a seguito dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori;
- La deliberazione Giunta Comunale n. 1286 del 1.10.2021 recante "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Modifica ed integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano. Approvazione dell'Appendice 2-ter al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano recante la disciplina per la costituzione, la ripartizione e la liquidazione delle incentivazioni previste dall'art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i."

Condividono l'Accordo di seguito riportato e dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

all. A: Disciplina criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e relative Tabella 1 "Criteri di ripartizione figure

professionali opere e lavori"; Tabella 2 "Criteri di ripartizione figure professionali servizi e forniture"; Tabella 3 "Decurtazione quota incentivo".

Accordo relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i)

Visto l'art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Incentivi Funzioni Tecniche" secondo il quale

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*
- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
- 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"

Visto il CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali e il Contratto Integrativo sottoscritto in data 27.02.2021;

A termine di ampio confronto svoltosi negli incontri tenutisi in data 27.5.2021, 23.06.2021, 8.7.2021 e 14.07.2021 le Parti concordano quanto segue:

1. di approvare l'allegata disciplina (all. A) relativa ai criteri e alle modalità di ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche costituita da n. 5 articoli e da n. 3 Tabelle 1,2, 3 (Allegato A) che verrà recepita nel nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche;
2. di dare atto che la disciplina di cui al punto 1 si applica ai lavori, beni e forniture la cui procedura di gara o lettera di invito sia stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice (19.04.2016), ad avvenuta approvazione del Regolamento. Per quanto concerne gli appalti relativi a beni e forniture l'incentivazione verrà riconosciuta a decorrere dall'1.01.2018. In sede di prima applicazione della disciplina verrà effettuata, entro 90 giorni dall'approvazione del Regolamento, una ricognizione dei Gruppi di Lavoro di cui al punto 1c dell'allegato A che verrà resa nota in apposita sezione della Intranet comunale appositamente dedicata.
3. di dare altresì atto che per i lavori la cui procedura o la lettera di invito sia stata pubblicata prima dell'entrata in vigore del Codice gli incentivi verranno riconosciuti secondo la disciplina previgente contenuta nell'Appendice 2-bis al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. di dare atto che verrà effettuato un costante e puntuale monitoraggio da parte dell'Organismo Tecnico di Garanzia di cui all'art. 4 dell'allegata disciplina (all. A) riguardo alla corresponsione delle incentivazioni maturate sia in vigenza dell'Appendice 2 bis del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al precedente punto 3 sia da quelli derivanti dall'applicazione del nuovo Regolamento di cui al punto 1. L'organismo assicurerà tutta l'assistenza ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Regolamento attraverso la verifica della stesura di documenti e manuali operativi e della redazione delle schede tecniche. Tali documenti saranno oggetto di informativa alle OO.SS. e alla RSU.
5. di dare atto che per i progetti di innovazione e le attività formative finanziate con il Fondo per l'Innovazione di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 saranno attivate le relazioni sindacali previste dal C.C.N.L. 2018.
6. Di impegnarsi a sottoporre alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente una proposta relativa alla corresponsione della retribuzione di risultato che tenga conto del rispetto dei tempi previsti per l'attestazione, liquidazione ed erogazione al personale dipendente dell'incentivo di cui all'allegata disciplina.
7. Di dare atto che i criteri di costituzione del Fondo di opere, lavori, forniture e servizi sono indicati nelle tabelle 4 e 5.

ALLEGATO "A"

Disciplina criteri per la ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

INDICE

Preambolo

Art. 1: Criteri generali di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

1a) Tecniche Incentivabili

1b) Destinatari

1c) Gruppo di lavoro

1d) Criteri per il riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche

1e) Accertamento delle attività svolte e determinazione dell'incentivo da liquidare

Art. 2: Riduzione dei compensi

Art. 3: Liquidazione dell'incentivo

Art. 4: Monitoraggio applicazione del Regolamento

Art. 5: Clausole finali

TABELLA 1: Criteri di ripartizione figure professionali opere e lavori

TABELLA 2 : Criteri di ripartizione figure professionali servizi e forniture

TABELLA 3: Decurtazione quota incentivo

PREAMBOLO

L'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in vigore dal 19.04.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 163/2006, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche".

Il Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, secondo i criteri e le modalità previsti nel Regolamento, senza considerare i ribassi nell'aggiudicazione e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura ad incentivare l'attività del personale che svolge le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il restante venti per cento delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte

dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori, oltre ad attività formative afferenti le destinazioni di cui al primo periodo.

Le risorse da conferire al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara in base ai criteri definiti nel Regolamento in coerenza con gli indirizzi formulati nella delibera G.C. n. 127/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente proposta contiene la disciplina delle modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nella quota di cui all'art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016 (80%) che verranno recepiti nel nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.

Essa si applica, per quanto concerne la definizione dei destinatari ed i criteri di ripartizione dell'incentivo, ai lavori, beni e forniture la cui procedura di gara o lettera di invito sia stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice (19.04.2016), secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento.

Per i lavori la cui procedura o la lettera di invito sia stata pubblicata prima dell'entrata in vigore del Codice gli incentivi verranno riconosciuti secondo la disciplina previgente contenuta nell'Appendice 2-bis al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La disciplina si applica per gli appalti di lavori o opere di importo a base di gara superiore a € 100.000,00 e per gli appalti di servizi e le forniture di importo superiore a € 40.000,00.

Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art.28, comma 1 del Codice degli appalti e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

ART. 1 CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1a) Funzioni Tecniche Incentivabili

Il Fondo, nella quota individuata dall'art. 113 D.lgs. 50/2016 (80%) è destinato esclusivamente all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato di seguito indicate:

1. programmazione della spesa per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture;
2. verifica preventiva dei progetti di opere e lavori;
3. predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
4. responsabile unico del procedimento;
5. esecuzione dei contratti pubblici;
6. direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
7. collaudo tecnico amministrativo ovvero certificazione di regolare esecuzione nonché collaudo statico nel caso di lavori o nel caso di servizi e forniture verifica di conformità.

1b) Destinatari

Sono destinatari dell'incentivo Funzioni Tecniche:

CONTRATTI DI LAVORI

- a) il Responsabile Unico del Procedimento;
- b) il tecnico, incaricato dell'attività di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal Codice che assume, nei casi previsti dalla normativa vigente, la responsabilità dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- c) il tecnico o i tecnici che, in qualità di direttore dei lavori, direttori operativi e/o ispettori di cantiere, in possesso dei prescritti requisiti, nell'ambito della categoria di appartenenza, firmano i connessi documenti ed elaborati ed assumono la responsabilità professionale della direzione lavori, comprensiva dell'attività di coordinatore per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., entro i limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e di cui si tiene conto ai fini della ripartizione dell'incentivo come meglio indicato nella tabella 2;
- d) il/i tecnico/i incaricato/i delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della certificazione di regolare esecuzione o, in caso di risoluzione del contratto, della redazione del verbale di accertamento tecnico contabile;
- e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte delle fasi di programmazione, verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili e tutti gli altri documenti di supporto), assumendo, nei limiti della funzione agli stessi attribuita e nel rispetto della categoria contrattuale di appartenenza, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito della categoria di appartenenza;
- f) i collaboratori amministrativi che, supportando il responsabile del procedimento o della singola fase, partecipano direttamente alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento, alla direzione dei lavori alla loro contabilizzazione, al collaudo e/o certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione ed erogazione delle incentivazioni;

- g) il personale amministrativo della Centrale Unica Appaltante del comune incaricato dell'espletamento e controllo delle procedure di gara ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice.

CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Per ogni contratto relativo alla fornitura di beni o servizi, beneficiano dell'incentivazione:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento;
- b) il personale che, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assume la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione, firmando i relativi documenti ed elaborati;
- c) il soggetto incaricato delle operazioni di verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
- d) i collaboratori che redigono (su disposizione dei soggetti incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della direzione dell'esecuzione o della verifica di conformità (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili e tutti gli altri atti di supporto) e che, nei limiti della funzione agli stessi attribuita e nel rispetto della categoria contrattuale di appartenenza, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) i collaboratori che, nel rispetto della categoria contrattuale di appartenenza, supportando il responsabile del procedimento e/o gli altri responsabili delle singole fasi, redigono elaborati di tipo descrittivo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e/o partecipano direttamente alla programmazione, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento, alla direzione dell'esecuzione alla contabilizzazione e alla verifica di conformità, alla liquidazione ed erogazione delle incentivazioni;
- f) il personale amministrativo della Centrale Unica Appaltante del comune incaricato dell'espletamento e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale", rispettivamente ai sensi dell'art. 3, lett. qq) e art. 3, lett. ggggg) del Codice.

1c) Gruppo di lavoro

1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura viene costituito uno specifico gruppo di lavoro.
2. Prima dell'avvio delle attività riferite all'opera, lavoro, fornitura e servizio, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dirigente competente, individuerà, con apposito atto organizzativo, le strutture da coinvolgere nelle diverse fasi realizzative, sentendo in proposito i Direttori interessati, al fine di una efficace pianificazione delle funzioni e attività previste, della definizione della quota destinata alle incentivazioni, di un cronoprogramma di massima delle funzioni da svolgere, delle modalità di gestione del gruppo di lavoro, nonché le percentuali attribuite alle singole

attività, entro i limiti definiti dalla contrattazione integrativa. Inoltre, provvede a comunicare per iscritto ai dipendenti interessati il coinvolgimento nel Gruppo di Lavoro.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, all'inizio di ogni fase, sentendo le Direzioni coinvolte, acquisirà i singoli nominativi e/o l'indicazione del gruppo di dipendenti di una determinata unità organizzativa, che saranno impiegati nelle funzioni e/o attività necessari alla proficua realizzazione del contratto oggetto di incentivazione. L'individuazione dei singoli dipendenti e dei gruppi avverrà con riguardo alle attività ordinarie agli stessi assegnati e nel rispetto del principio di effettività, necessità e professionalità al fine dell'efficace raggiungimento della realizzazione dell'opera, lavori, fornitura e servizio affidata alla sua responsabilità. I nominativi e/o il gruppo di dipendenti coinvolti potranno essere modificati nel corso della realizzazione delle singole fasi, per ragioni organizzative e/o personali dei dipendenti coinvolti; in tali casi il Responsabile Unico del Procedimento avrà cura di aggiornare i componenti del gruppo di lavoro, anche ai fini della corretta ripartizione delle incentivazioni.
4. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili sarà uniformata ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
5. La composizione dei gruppi di lavoro è aggiornata dal Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna opera, lavoro, fornitura e servizio, periodicamente, almeno una volta l'anno, e resa nota in apposita sezione della Intranet comunale, che sarà appositamente dedicata, oltre che con altre modalità ritenute opportune.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di costituzione del Gruppo di Lavoro sono responsabili dei procedimenti/sub procedimenti e/o delle attività loro assegnate nel rispetto dei tempi previsti dal crono programma di ciascuna opera, lavoro, fornitura, servizio o loro assegnati dal Responsabile Unico del Procedimento
7. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per avere commesso, in qualità di pubblico ufficiale, uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.
8. E' possibile altresì costituire specifici gruppi di lavoro mediante convenzioni con altre amministrazioni pubbliche anche la fine di sopperire a carenze quantitative e qualitative di professionalità interne al Comune di Milano.

1d) Criteri per il riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche

1. Le somme destinate all'incentivo per le funzioni tecniche, sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro e tra le diverse figure professionali secondo le tabelle allegate alla presente disciplina.
2. Nel caso dei singoli contratti affidati nell'ambito di un accordo quadro, al Responsabile Unico del Procedimento dell'accordo quadro e ai suoi collaboratori è riconosciuto l'incentivo, nelle quote previste nelle tabelle richiamate al precedente comma 1), fino alla fase di affidamento, rispettivamente delle opere, lavori,

forniture e servizi, mentre al Responsabile Unico del Procedimento del singolo contratto e ai suoi collaboratori la parte riferita alla fase di esecuzione.

3. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale coinvolto nelle singole opere, lavori, forniture e servizi sono ripartiti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto definito nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
4. Se il Responsabile Unico del Procedimento o un altro dipendente, come specificatamente indicato nell'atto costitutivo del gruppo di lavoro, assume più ruoli fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvale di collaboratori, a esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
5. Qualora il processo si interrompa, dopo la fase di gara, per scelte o ragioni non attribuibili ai dipendenti coinvolti nelle fasi successive l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.
6. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente coinvolto in una delle fasi dell'opera, lavoro, fornitura e servizio, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo determinato dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'attività effettivamente svolta in base allo stato di avanzamento dei lavori e/o della esecuzione delle prestazioni contrattuali, valutata anche proporzionalmente al tempo previsto per la fase di lavoro a cui è dedicato.
7. Il personale con qualifica dirigenziale, in relazione alla normativa vigente, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Le quote previste per attività eseguite da detto personale non sono distribuite e costituiscono economia. Sono invece ammessi alle incentivazioni di cui alla presente disciplina i dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune di Milano, non possono essere erogate e costituiscono economie.

1e) Accertamento delle attività svolte e determinazione dell'incentivo da liquidare

1. La determinazione dell'incentivo avviene annualmente al compimento delle singole attività incentivabili o all'approvazione dei singoli stati di avanzamento, nella misura, rispettivamente del 80% della quota prevista. Il saldo sarà determinato all'atto dell'emissione del certificato del collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità.
2. Ai fini di quanto precede le diverse fasi riferite alla realizzazione di opere o lavori nonché all'acquisizione di beni e di servizi si intendono così concluse:
 - a) **fase di programmazione della spesa**: mediante approvazione, da parte dell'organo competente, del Piano Triennale delle Opere (per opere e lavori) o del Piano Biennale degli Acquisti (per forniture e servizi) ove l'intervento è inserito;
 - b) **fase di verifica dei progetti** (solo per opere e lavori): approvazione, da parte dell'organo competente, del livello di progettazione che è posto in gara;
 - c) **fase di affidamento** (per opere, lavori, forniture e servizi): stipula del contratto di appalto;

- d) **fase di esecuzione:** mediante emissione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione o verbale di accertamento tecnico-contabile di cui all'art. 108, comma 7 del Codice, per le opere e lavori; mediante emissione del certificato di conformità o certificato di regolare esecuzione per le forniture e servizi.
3. Per ogni opera, lavoro, fornitura o servizio per i quali si è conclusa la fase di affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sentiti i Responsabili delle diverse fasi, compila e sottopone al Direttore dell'Area di competenza la scheda di distribuzione delle incentivazioni al personale coinvolto per le attività che si sono concluse o per le quali sono stati approvati degli stati di avanzamento nel corso dell'anno precedente, in funzione dell'apporto effettivo di ciascuno e con riguardo a quanto definito nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro di cui al precedente punto 1c); comunica altresì gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui ai documenti contrattuali e/o previsti e/o, riepilogati altresì nel cronoprogramma inserito nell'atto costitutivo del gruppo di lavoro, ai fini delle valutazioni previste nel successivo art. 2 della presente disciplina. Per le sole fasi di programmazione, nonché di verifica dei progetti per le opere e lavori, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all'attività di rendicontazione di cui al primo periodo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è conclusa la fase di affidamento.
4. L'apporto effettivo dei soggetti coinvolti è determinato considerando i seguenti elementi:
- a) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito, ivi compreso per il responsabile unico del procedimento il rispetto del termine indicato al precedente comma 3;
 - b) completezza della funzione svolta;
 - c) competenza e professionalità dimostrate;
 - d) attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
5. Il Direttore di Area competente, di concerto con il Direttore apicale, certifica le prestazioni effettuate, il rispetto dei termini fissati nei provvedimenti nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo e li comunica ai dipendenti coinvolti.
6. Ai responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza non sarà positivamente accertata la prestazione e pertanto saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo. Gli interessati potranno presentare al RUP le proprie osservazioni anche con l'eventuale assistenza sindacale.

ART. 2 - RIDUZIONE DEI COMPENSI

1. Qualora si verificano dei ritardi nelle diverse fasi dei contratti di opere, servizi, forniture e servizi, con esclusione, per la fase di esecuzione degli stessi, di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alle rispettive fasi e correlate funzioni è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata sub 3 alla presente disciplina.

2. Qualora in fase di realizzazione del contratto, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo, per quanto attiene opere e lavori, ovvero dell'importo a base di gara per le forniture e servizi, al netto dei rispettivi ribassi d'asta offerti, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice, al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori, al Direttore dell'Esecuzione dei Contratti se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata sub 3 alla presente disciplina.
3. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui sopra non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati nell'art. 107 del Codice.
4. Il giustificato motivo che esclude le penalità di cui ai commi precedenti deve essere riferito ad elementi del tutto estranei alla sfera di attività dei soggetti che sono coinvolti nelle rispettive fasi dell'opera, lavori, forniture e servizi e sulle quali non hanno diretta responsabilità in termini di competenza diretta, di impulso, coordinamento, verifica e controllo.
5. Sono in ogni caso disapplicate le predette riduzioni riferite ai tempi di esecuzione dei contratti, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'attività e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.
6. Le risorse accantonate e non distribuite ai sensi del presente articolo costituiscono economia. Il Comune di Milano provvederà al recupero delle somme non dovute eventualmente già erogate.

ART. 3 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO

1. Il mancato avvio della fase di esecuzione del contratto non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività effettivamente già eseguite nelle altre fasi, a condizione che si sia pervenuti all'affidamento delle opere, lavori, forniture, servizi.
2. Il Direttore di Area competente, sulla base della certificazione delle prestazioni effettuate, predispose l'atto di liquidazione delle quote individuate per ogni dipendente, comprensive di tutti gli oneri previdenziali assicurativi e fiscali (I.R.A.P. inclusa) a carico del Comune di Milano e del singolo dipendente.
3. Per le attività effettivamente concluse secondo quanto indicato nel punto 1e) la liquidazione è effettuata nella misura del 80% della quota prevista.
4. Il saldo di tutte le attività viene liquidato all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo, Certificato regolare Esecuzione, Certificato di verifica conformità o redazione del verbale di accertamento tecnico contabile nel caso di risoluzione del contratto.
5. Per gli appalti di opere, lavori, servizi e forniture che si concludono entro il periodo massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito, l'incentivo è liquidato, in un'unica soluzione, successivamente all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica della conformità e verbale di accertamento tecnico contabile.
6. L'erogazione dell'incentivo è sospesa di diritto nei confronti del personale indagato per reati contro la Pubblica Amministrazione.
7. Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione commessi nello svolgimento delle attività di cui alla presente intesa,

ancorché i fatti per i quali sia intervenuta la sentenza siano estranei alla realizzazione dell'opera, lavori, forniture e servizi cui è riferita la liquidazione dell'incentivo, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Tali somme costituiscono economie.

8. L'erogazione degli incentivi al personale coinvolto avviene, entro 150 giorni dalla esecutività dell'atto di liquidazione che deve essere emesso entro e non oltre 90 giorni per ogni fase accertata come al punto 1e) e dovrà essere pubblicato nella apposita sezione Intranet.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo percentuale stabilito dalla norma rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi. Per trattamento annuo lordo s'intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Art. 4: MONITORAGGIO E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Sarà costituito con atto del Direttore Generale un Organismo Tecnico di Garanzia allo scopo di monitorare e facilitare la coerente applicazione del Regolamento all'interno dell'Ente, fornendo supporto ai soggetti responsabili delle diverse fasi, anche con riguardo al rispetto delle tempistiche di erogazione dell'incentivo e della soluzione di eventuali criticità.

Art. 5: CLAUSOLE FINALI

1. Con cadenza annuale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento viene fornita apposita informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi liquidati di cui alla presente disciplina, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, n. 23.
2. Nell'ambito dell'incontro periodico, le parti effettuano una verifica sull'applicazione della presente disciplina, nonché della destinazione delle risorse nell'ambito del Fondo per l'innovazione (20%).

TABELLA 1 - CRITERI DI RIPARTIZIONE FIGURE PROFESSIONALI OPERE E LAVORI

FUNZIONE (*)	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE VERIFICA	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
PESO	3	8	12	77	100
ATTO CONCLUSIVO DELLA FASE	Piano Triennale Opere	App.ne Progetto che va in gara	contratto di appalto	collaudo provvisorio - certificato di regolare esecuzione verbale accertamento tecnico-contabile	
Responsabile della programmazione	0,5				0,5
Responsabile del procedimento	0,5	1	2	5	8,5
Assistenza Responsabile di procedimento				3	3
Verificatore progettazione		1			1
Ufficio Direzione dei Lavori comprendente (1): coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione eventuale attività del direttore operativo eventuale attività dell'ispettore di cantiere				49	49
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione (2)				10	10
Collaboratori tecnici (3)	1	4,5	1	6	12,5
Collaboratori giuridico-amministrativi (3)	1	1,5	9	4	15,5
Totale per fase	3	8	12	77	100

- 1) In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita:
 - Direttore dei lavori punti da **16 a 32**;
 - Direttore operativo punti da **12 a 28**;
 - Ispettore di cantiere punti da **5 a 21**.
 - La funzione di coordinatore in fase di sicurezza in capo al D.L. e/o al Direttore operativo assume un valore di 16 punti nell'ambito di quelli complessivamente attribuiti all'Ufficio Direzione Lavori.
- 2) il peso massimo previsto è attribuito in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico-amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale del collaudo statico. Nel caso di solo collaudo statico punti 2,5; nel caso di collaudo tecnico-amministrativo svolto dal collaudatore punti 7,5; nel caso di certificato di regolare esecuzione punti 10.
- 3) comprendono i collaboratori a supporto del R.U.P. e delle altre figure professionali responsabili delle singole funzioni

TABELLA 2 - CRITERI DI RIPARTIZIONE FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI E FORNITURE

FUNZIONE	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
PESO	7	18	75	100
ATTO CONCLUSIVO DELLA FASE	Piano Biennale Acquisti	contratto di appalto	certificato di conformità - certificato di regolare esecuzione	
Responsabile della programmazione	1,5			1,5
Responsabile Unico del procedimento	1,5	3,5	8	13
Direttore dell'Esecuzione e ufficio interno di supporto del D.E.C.			40	40
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			11	11
Collaboratori (*)	4	14,5	16	34,5
Totale per fase	7	18	75	100
(*) comprendono i collaboratori a supporto del R.U.P. e delle altre figure professionali responsabili delle singole funzioni, ad eccezione di quelli del Direttore dell'Esecuzione				

TABELLA 3 - DECURTAZIONE QUOTA INCENTIVO

TIPLOGIA DI INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 50% dei termini indicati negli atti di programmazione per ciascuna delle fasi di programmazione della spesa, di verifica e di affidamento. Per la fase di esecuzione si fa riferimento ai documenti contrattuali	10%
	dal 51% al 75% dei termini indicati negli atti di programmazione per ciascuna delle fasi di programmazione della spesa, di verifica e di affidamento. Per la fase di esecuzione si fa riferimento ai documenti contrattuali	25%
	Oltre il 75% dei termini indicati negli atti di programmazione per ciascuna delle fasi di programmazione della spesa, di verifica e di affidamento. Per la fase di esecuzione si fa riferimento ai documenti contrattuali	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	dal 21% al 50% dell'importo contrattuale	20%
	oltre il 50% dell'importo contrattuale	50%




TABELLA 4 - CRITERI DI COSTITUZIONE DEL FONDO OPERE E LAVORI

TABELLA COEFFICIENTI COMPLESSITA' E VALORI PER LE OPERE E LAVORI			
COMPLESSITA' OPERE E LAVORI		VALORI	
Elementi di complessità	Coefficiente (Z)	Valori	Coefficiente (K)
espropri, acquisizioni bonarie, concessioni demaniali, procedure approvative complesse		Per opere e lavori da € 100.000 alla soglia comunitaria	2
vincoli storico-ambientali, vincoli architettonici, vincoli idrogeologici, vincoli derivanti dal superamento delle barriere architettoniche/accessibilità	Presenza di 0 fattori = 0,6 Presenza di 1 fattori = 1,2	Per opere o lavori di importo superiore alla soglia comunitaria e sino a € 10.000.000.=	1,5
vincoli conseguenti al rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, antincendio e acustiche;	Presenza di 2 fattori = 1,5 Presenza di 3 fattori = 1,8 Presenza di 4 fattori = 2,0	Per opere o lavori di importo superiore a € 10.000.000.=	1
strutture complesse, impianti tecnologici, opere speciali, risoluzione interferenze complesse			
<p>La percentuale da applicare è determinata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, con la seguente formula:</p> $p = (k + z)/2$ <p>dove "k" è il coefficiente che rappresenta il Valore dell'opera dove "z" è il coefficiente che rappresenta gli Elementi di Complessità dell'opera.</p> <p>Tali criteri potranno essere modificati annualmente con apposito provvedimento da adottare entro il termine di approvazione della proposta di bilancio di competenza, sulla base del programma biennale dei servizi e forniture</p>			
<p>Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.</p> <p>I lavori di manutenzione sono valorizzati secondo i parametri sopra riportati e possono determinare accantonamento di risorse ai sensi del regolamento esclusivamente allorquando siano caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale tecnico e amministrativo ai fini della programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto, come richiesto per gli appalti di lavori, servizi o forniture e di assicurare il corretto avanzamento dei lavori nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei costi e dei tempi programmati, garantendo l'efficienza e l'efficacia della spesa.</p>			

TABELLA 5 - CRITERI DI COSTITUZIONE DEL FONDO FORNITURE E SERVIZI

TABELLA COEFFICIENTI COMPLESSITA' E VALORI PER FORNITURE E SERVIZI	
Valori	Coefficiente (percentuale)
per forniture e servizi di valore superiore a € 40.000 e fino a 500.000 € (*)	0,7
per forniture e servizi di valore superiore a € 500.001 e fino a 1.000.000 €	0,6
per forniture e servizi di valore superiore a € 1.000.000 e fino a 2.000.000 €	0,5
per forniture e servizi di valore superiore a € 2.000.000 e fino a 3.000.000 €	0,4
per forniture e servizi di valore superiore a € 3.000.000 e fino a 5.000.000 €	0,3
per forniture e servizi di valore superiore a € 5.000.000 e fino a 50.000.000 €	0,2
per forniture e servizi di valore superiore a € 50.000.000 e fino a 1.000.000.000 €	0,1
per forniture e servizi di valore superiore a € 1.000.000.000	0,05
<p>(*) questa categoria di forniture e servizi è incentivabile, purché ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; d) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. 	
<p>Tali criteri potranno essere modificati annualmente con apposito provvedimento da adottare entro il termine di approvazione della proposta di bilancio di competenza, sulla base del programma biennale dei servizi e forniture, previa informazione alle OO.SS. e alla RSU</p>	



Milano 6 ottobre 2021

Il presente accordo è stato sottoscritto a seguito degli incontri in videoconferenza a cui sono conseguite le condivisioni formali da parte delle OO.SS. e della RSU come di seguito riportate.

Per la delegazione trattante di Parte Pubblica

Presidente della delegazione trattante Dott.ssa Carmela Francesca Direttore Operativo <i>Firmato digitalmente</i>
--

Per la delegazione di Parte Sindacale

FP CGIL	Vito Romito
	Antonella Tarantolo
CISL FP	Rosario Rubino
UIL FPL	Giovanni Marco Aiello
	Gianluca Maritato
	Antonio Rausa
CSA	Aldo Tritto
	Ferdinando Rombolà
RSU	Giovanni Molisse

